

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA

Bruxelles, 19 Dicembre 2012

Aiuti di Stato: La Commissione ritiene che le esenzioni per gli enti non commerciali per l'imposta italiana sugli immobili (ICI) è incompatibile e chiarisce le modifiche al regime delle esenzioni previsto dalla nuova normativa IMU

La Commissione europea ha trovato che il previgente sistema italiano di esenzione sull'imposta comunale sugli immobili garantito agli enti non commerciali per scopi specifici (ICI) tra il 2006 e il 2011 era incompatibile con le regole europee sugli aiuti [di Stato]. Dopo che la Commissione ha aperto un'approfondita indagine nell'ottobre del 2010, (vedi [IP/10/1319](#)), l'Italia ha modificato il sistema ed ha ora adottato una nuova imposta municipale sugli immobili (IMU), che non coinvolge gli aiuti di Stato dal momento che le eccezioni saranno applicate a quegli immobili dove non vengono effettuate attività commerciali. La Commissione ha pertanto concluso la sua indagine.

Joaquín Almunia, vice presidente della Commissione, che si occupa della politica sulla concorrenza ha detto *“le entità no-profit giocano un importante ruolo sociale che si riflette nel regime italiano dell'imposta comunale sugli immobili. Tuttavia quando queste operano negli stessi mercati, come dei soggetti commerciali, noi dobbiamo essere sicuri che questi non ne traggano un beneficio indebito. La nuova legge italiana sull'imposta sugli immobili assicura che questo non succeda”*

Nel 2010, a seguito di numerose lamentele, la Commissione ha aperto un'indagine approfondita sulle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa dall'Italia agli enti non commerciali quando svolgono specifiche attività, come assistenza sociale, benessere, cultura, salute, educazione, attività ricreative, alloggio, sport, religiose e di culto (vedi [IP/10/1319](#)). Un emendamento introdotto nel 2006 permetteva che le attività che non hanno esclusivamente una natura commerciale possano ottenere l'esenzione dell'imposta sugli immobili.

L'indagine della Commissione ha trovato che queste esenzioni davano un vantaggio selettivo ai beneficiari, per quanto riguarda le loro attività commerciali, poiché queste attività erano in concorrenza con i servizi di altri operatori commerciali. La Commissione ha concluso che queste esenzioni erano incompatibili con le leggi europee sugli aiuti di Stato.

Da allora, l'Italia ha adottato una nuova legge sulla tassazione degli immobili. Dal 1° gennaio 2012, l'ICI è stata sostituita dall'IMU ("*Imposta Municipale Propria*"). La Commissione ha constatato che l'IMU è in linea con le leggi europee sugli aiuti di Stato, poiché questa chiaramente limita le esenzioni a quegli immobili dove vengono svolte attività non commerciali da parte di enti non commerciali. Inoltre, la nuova legislazione contiene una serie di requisiti che devono essere soddisfatti dalle attività non commerciali in modo da escludere la natura non economica delle attività che svolgono. Queste misure di salvaguardia assicurano che le esenzioni dall'IMU delle attività non commerciali non implicino gli aiuti di Stato.

La Commissione non ha chiesto all'Italia di recuperare gli aiuti da chi ne ha beneficiato perché le Autorità italiane hanno dimostrato che, in questo caso specifico, il recupero sarebbe stato assolutamente impossibile. In particolare, le Autorità italiane hanno dimostrato che sarebbe oggettivamente impossibile determinare quale parte degli immobili che appartengono ad attività non commerciali sono state utilizzate esclusivamente per attività non commerciali potendo quindi

essere legittimamente esentate e quale parte di queste invece sono state usate per attività considerate di “non esclusiva natura commerciale” e quale parte di esenzione dall’ICI potrebbe pertanto comportare l’aiuto di Stato nel rispetto delle leggi europee.

Retroterra

La Commissione ha inoltre indagato sull’articolo 149(4) della legge unificata italiana sull’imposta sul reddito, che sembra proteggere le istituzioni ecclesiastiche ed i club degli sport amatoriali dall’applicazione delle condizioni che possono provocare la perdita del loro stato non commerciale. In ogni caso, l’indagine della Commissione ha rivelato che i controlli eseguiti dalle competenti autorità includono questi enti e che non esiste un sistema di “permanente stato non commerciale”. Poiché il sistema non prevede un selettivo vantaggio per le istituzioni ecclesiastiche e per i club di sport amatoriali non si ravvisa aiuto di Stato alla luce delle leggi europee.

La versione ufficiale della decisione sarà disponibile sotto il caso numero [SA.20829](#) nel [Registro degli aiuti di Stato](#) e nel sito della [DG Competition](#) una volta che ogni questione relativa alla riservatezza sarà stata risolta. Le nuove pubblicazioni sulle decisioni degli aiuti di Stato saranno pubblicate su internet e sul giornale ufficiale, nello [State Aid Weekly e-News](#).

Contatti :

[Antoine Colombani](#) (+32 2 297 45 13)

[Maria Madrid Pina](#) (+32 2 295 45 30)